

N. 201/20	SENT.
N. 252/18	R. GEN.
N. 242/20	R. CRON.
N. /	REPER.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**GIUDICE DI PACE DI MIRABELLA ECLANO (AV)**

Il G.O.P. avv. Pasquale Nunziata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile, iscritta al n. 252\18 R.G., proposta con atto di citazione del 18\07\2018, assegnata a sentenza all'udienza del 18\02\2020.

TRA

**C** nato a ) il codice fiscale  
) , elettivamente domiciliato in alla via  
presso lo studio dell'avv. che lo rappresenta e  
difende, giusta mandato in atti

**ATTORE**

CONTRO

**T** codice fiscale ), residente in

CONVENUTA CONTUMACE

**Z** ; con sede in ) in persona del legale  
rappresentante pro tempore, P.IVA elett.te dom.ta in alla  
presso lo studio dell'avv.to che la rappresenta  
e difende in forza di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Le conclusioni sono state rassegnate dalle parti all'udienza del 18\02\2020, il cui verbale deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. La sentenza

Con atto di citazione del 18/07/18, il signor C  
 assumeva che  
 in data 9/03/18 alle ore 10,30 circa in l  
 e precisamente  
 all'interno del parcheggio " " si verificava un sinistro stradale tra  
 l'autovettura " " di proprietà e condotta dallo  
 stesso e l'auto " " di proprietà e guidata dalla signora " " a:  
 che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla conducente del veicolo " " e che si assumeva la responsabilità del sinistro sottoscrivendo  
 apposito modello CAI; che l'attore conferiva mandato al proprio legale onde  
 ottenere il risarcimento dei danni all'auto di sua proprietà mediante procedura di  
 "risarcimento diretto"; che a seguito di perizia veniva concordato il risarcimento  
 del danno nella misura di Euro 800,00 oltre ad Euro 250,00 per spese legali; che  
 successivamente la Z provvedeva ad inviare assegno bancario per l'importo  
 di Euro 800,00 a titolo di ristoro del danno mentre non riteneva di dover  
 corrispondere le spese per l'assistenza legale. Concludeva chiedendo il  
 pagamento delle spese legali nella misura di Euro 250,00. Con vittoria di spese  
 diritti ed onorari di giudizio. Con comparso di costituzione e risposta del  
 06/11/2018 depositata in giudizio la Compila Z chiedeva  
 l'integrale rigetto delle domande ex adverso avanzate, in quanto inammissibile  
 nonché infondata in fatto ed in diritto, in particolare contestava di essere tenuta al  
 ristoro delle spese legali in quanto il sinistro era stato definito in fase  
 stragiudiziale. Isauratosi il contraddittorio veniva integrata la domanda nei

**MOTIVI DI FATTO E DIRITTO**

verbal di causa.  
 introduttivi che di costituzione della parte, sia i successivi scritti difensivi ed i  
 considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, sia gli atti  
 per effetto della legge 18 giugno 2009, n. 69; pertanto devono, all'uopo,  
 indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato  
 viene redatta senza l'esposizione dello "svolgimento del processo", ai sensi delle

confronti della responsabile civile che rimaneva contumace. All'udienza del 18\02\2020 sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa era ritenuta in decisione. Ciò posto, la domanda è infondata e non merita accoglimento .

Alla luce delle recenti pronunce della Cassazione è stato affermato e consolidato il presente principio "in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, hanno anche interpretato la portata della norma nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie" (Cass. n. 11154/2015).

La stessa pronuncia, confermata dall'ordinanza n.2644 del 2\02\2018, ha affermato che, per contro, "sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato quando la gestione del sinistro non presenta alcuna difficoltà, e i danni da esso derivati sono modesti, e l'assicuratore ha prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato", ed ha concluso che "quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalità, ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità".

Alla luce di tali principi – che meritano continuità – nella fattispecie de-quo ritroviamo tutti i presupposti che inducono alla irrisarcibilità delle spese legali, e al rigetto della domanda. Difatti è stato regolarmente sottoscritto modello CAI dal quale emergeva in maniera palese ed evidente la responsabilità di parte convenuta quindi la gestione del sinistro non ha presentato alcuna difficoltà, l'auto è stata

sottoposta a perizia tecnica immediatamente e il sinistro avvenuto in data 9/03/2018 è stato liquidato con assegno spedito in data 6/04/18, inoltre il danno derivato all'attore è risultato di modesta entità Euro 800,00.

La peculiarità della materia del contendere, la natura del procedimento la novità delle pronuncie giurisprudenziali in materia inducono a compensare le spese del giudizio

P.Q.M.


Il G.O.P. Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV), definitivamente pronunziando sulla domanda di cui in narrativa, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda per quanto di ragione proposta con atto di citazione del 18/07/18 dal signor C - - - - - contro T - - - - - e Z - - - - - in persona del legale rappresentante pro tempore. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Mirabella Eclano, 09.04.2020

Il G.O.P.

Giudice di Pace di Mirabella Eclano (AV)  
 Avv.to Pasquale Minziata



In decisione il	18.07.2020
Depositata il	15.04.2020
Publicata il	15.04.2020



Il Cancelliere  
 De Gregorio Angelina